Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita come Prot.

01/10/2021.0001475.U

Mittente: "Per conto di: prot.procura.oristano@giustiziacert.it" <posta-

certificata@telecompost.it> Data: 01/10/2021, 12:07

A: ordineavvocatioristano@puntopec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/10/2021 alle ore 12:07:38 (+0200) il messaggio

"Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 01/10/2021.0001475.U" è stato

inviato da <u>"prot.procura.oristano@giustiziacert.it"</u>

indirizzato a:

ordineavvocatioristano@puntopec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A42EB9C1-9E88-E582-D80D-D2DFAF06F2C0@telecompost.it

-postacert.eml-

Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 01/10/2021.0001475.U

Mittente: prot.procura.oristano@giustiziacert.it

Data: 01/10/2021, 12:07

A: ordineavvocatioristano@puntopec.it

- Allegati:	
postacert.eml	1,4 MB
Segnatura.xml	4,5 kB
Prot.1475-2021U_note_esplicative_d.l132-2021.pdf	1,0 MB
daticert.xml	878 bytes

.ell'Ordine degli Avvocati O R I S T A N O

01/10/2021 14:25:53

Prot. n. 979



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Oristano

Prot. nº 1475/2021. U

Oristano, 1.10.2021

Ai Colleghi Sostituti
Ai Sig.ri Vice Procuratori Onorari
Ai Responsabili delle Sezioni di polizia giudiziaria
Al Direttore Amministrativo
(per l'inoltro al personale interessato)
Al Sig. Questore di Oristano
Al Sig. Questore di Nuoro
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Oristano
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Oristano
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro
Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di
Oristano

Al Sig. Comandante della Polizia Locale di Oristano (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia)

e per conoscenza

A S.E. il Procuratore Generale di Cagliari

Al Sig. Presidente del Tribunale

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

OGGETTO: brevi note esplicative per l'applicazione del d.l. 30 settembre 2021 n. 132.

Sommario: 1. Premessa: l'impianto del d.l. 132/21 con riferimento alla nuova disciplina in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico ed alle chiamate senza risposta. - 2. La procedura "ordinaria": i presupposti. - 3. La procedura "d'urgenza": gli adempimenti procedurali.

1. Premessa: l'impianto del d.l. 132/21 con riferimento alla nuova disciplina in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico ed alle chiamate senza risposta.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021 è stato pubblicato il d.l. 30 settembre 2021 n. 132 – che in estratto si allega alla presente nota - recante "Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP".

Nel predetto decreto, che è già in vigore da ieri (art. 7), l'art. 1 introduce la nuova disciplina processuale da seguire per l'acquisizione e l'utilizzo dei dati relativi al traffico telefonico e telematico ed alle chiamate senza risposta alla luce dei principi contenuti nella sentenza del 2 marzo 2021 della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-746/2018.

Le novità normative – che si sostanziano in una modifica dell'art. 132 del d.lgs. 196/03 - riguardano esclusivamente gli adempimenti da porre in essere dalla data di ieri per l'acquisizione dei dati in questione e, a sua volta, distinguono due distinte modalità, a seconda che il pubblico ministero decida di

seguire quella che può essere definita la **procedura "ordinaria"** (comma 3 dell'art. 132 d.lgs. 196/03) o, al contrario, sussistendone i presupposti, opti per l'acquisizione dei suddetti dati con la **procedura "d'urgenza"** (comma 3 *bis* dell'art. 132 d.lgs. 196/03).

Contrariamente a quanto previsto in una prima informale bozza del provvedimento, licenziata dal Consiglio dei Ministri e circolata nei giorni scorsi, non è invece introdotta alcuna convalida da emettersi con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari o del Giudice del dibattimento in ordine ai provvedimenti di acquisizione dei dati in questione disposti direttamente dal pubblico ministero con proprio decreto.

2. La procedura "ordinaria": i presupposti.

Il comma 3 dell'art. 132 d.lgs. 196/03, come risultante dalle modifiche introdotte, subordina la possibilità per il pubblico ministero – e per il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private - di richiedere al giudice l'autorizzazione all'acquisizione dei dati in questione al ricorrere di precisi requisiti relativi al fumus commissi delicti, al reato per il quale si procede (individuato con riferimento, da un lato, all'entità della pena e, dall'altro, a precise fattispecie delittuose, relativamente alle quali è richiesta la sussistenza di un' ulteriore connotazione) ed all'utilità ai fini dell'acquisizione della prova in ordine al fatto per cui si procede, ponendo a carico dell'istante su ognuno di questi profili un preciso onere motivazionale che il giudice deve, a sua volta, trasfondere in un apposito decreto motivato.

In via generale, si può osservare come la disciplina introdotta ricalchi, nelle sue linee essenziali, l'impianto normativo previsto dagli artt. 266 e 267 c.p.p. in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, prevedendo, ovviamente, stante la minore invasività e la più attenuata compromissione di diritti della persona, condizioni meno stringenti rispetto a quelle che le norme del codice di procedura penale dettano per procedere ad operazioni di intercettazione e contemplando una gamma più ampia di reati relativamente ai quali, ratione poenae, è possibile procedere all'acquisizione dei dati telefonici e telematici.

I presupposti sussistendo i quali la richiesta può essere avanzata – e l'autorizzazione concessa – sono, per tutti i reati per i quali la medesima è ammissibile, i "sufficienti indizi" e la rilevanza del dato "ai fini della prosecuzione delle indagini", richiedendosi, pertanto, l'allegazione degli stessi elementi che normalmente giustificano il ricorso alle attività tecniche di intercettazione, con due sostanziali differenze:

- a) lo "spessore" degli indizi che, ai fini che qui ci interessa, devono essere "sufficienti" a fronte dei "gravi" richiesti per poter procedere ad attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni;
- b) la necessità ai fini della prova dei fatti per cui si procede che, per l'acquisizione dei dati telefonici e telematici, deve assurgere semplicemente al grado di "rilevanza", indubbiamente meno stringente dell'"indispensabilità" che viene richiesto per le attività di intercettazione.

Con riferimento, infine, ai reati di minaccia (art. 612 c.p.) e molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) commessi con il mezzo del telefono, agli elementi appena descritti deve aggiungersi quello della "gravità" del fatto per cui si procede, desumibile per la minaccia non solo dal disposto dell'art. 339 c.p., ma da una valutazione complessiva del fatto di cui si deve dare conto nella parte motivazionale della richiesta.

Non necessitano, invece, di un supplemento di motivazione le richieste di autorizzazione per le restanti fattispecie incriminatrici per le quali le stesse sono consentite, ossia, pur utilizzando il legislatore il termine "reati", delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, con pena determinata secondo i criteri di cui all'art. 4 c.p.p.

3. La procedura "d'urgenza": gli adempimenti procedurali.

Identica nei presupposti e nella previsione dei reati per i quali la stessa è attivabile, la **procedura "d'urgenza"** prevista dal **comma 3** bis dell'art. 132 d.lgs. 196/03 pone a carico del pubblico ministero, che intende attivarla, adempimenti che sono assolutamente speculari a quelli che l'art. 267 commi 2 e 2 bis c.p.p. introduce per procedere ad intercettazioni d'urgenza di conversazioni e comunicazioni e che qui di seguito si ripercorrono:

- adozione di un decreto motivato che dia conto delle "ragioni di urgenza"
 e del "grave pregiudizio alle indagini" che il ricorso alla procedura ordinaria potrebbe cagionare alle indagini;
- trasmissione immediata, e comunque <u>non oltre le quarantotto ore</u> <u>dall'adozione</u>, del decreto al Giudice, da intendersi come Giudice per le indagini preliminari, trattandosi di attività di indagine da espletare nel corso delle indagini preliminari;
- necessità di un decreto motivato di convalida da parte del Giudice che dovrà essere pronunciato nelle successive quarantotto ore;
- previsione di inutilizzabilità dei dati relativi al traffico telefonico e telematico ed alle chiamate senza risposta acquisiti con decreto d'urgenza del pubblico ministero non convalidato dal Giudice.

Pur nel silenzio normativo sul punto è da ritenersi, infine, che identica sanzione di inutilizzabilità andrà a colpire i dati acquisiti sulla scorta di un decreto d'urgenza emesso dal pubblico ministero che non sia stato trasmesso al Giudice per la convalida nel termine prestabilito.

Grato per l'attenzione, fiducioso in un proficuo e collaborativo recepimento di queste indicazioni e a disposizione per eventuali chiarimenti, cordialmente saluto.

Il Procuratore della Repubblica

Ezio Domenico Basso

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AZZETI

Anno 162° - Numero 234

FF CTATE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedi, 30 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI È DECRETI : VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - L'IBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi)
 - 2º Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - 3º Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132.

Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. (21G00145)

èág.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2021.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». (21A05739) Pag.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2021.

Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 settembre 2021.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (21A05740).

Pag. 22

DECRETO 24 settembre 2021.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2021. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. (21A05741).....

Pag. 22

Pug.

DECRETO 28 settembre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni. (21A05796)...



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132.

Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4 e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le disposizioni sul procedimento di nomina del Capo di stato maggiore della difesa, anche in considerazione dell'imminente scadenza dell'attuale mandato, al fine di consentire una più ampia possibilità di scelta per il conferimento di tale carica di vertice delle Forze armate:

Ritenuta parimenti la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, in materia di assegno temporaneo per figli minori e di cui all'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di versamenti IRAP;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità e la famiglia;

EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1.


Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale

- 1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;
 - b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
- 3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.».

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di difesa

- 1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;
- b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».



Art. 3.

Proroga di termini in materia di referendum

1. Per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Art. 4.

Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decretolegge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

Art. 5.

Proroga di termini in materia di versamenti IRAP

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Guerini, Ministro della difesa

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00145

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2021.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n, 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'art. 25 concernente l'Ufficio per il programma di Governo;